

N. 1180/15 MOD. ARSPG

R. F. n. 96/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PESCARA

N. 63/15 R.F.

N. 1336 Cron.

N. 848 Rep.

N. 63 Sent.

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Angelo Bozza

Presidente

Dr. Anna Fortieri

Giudice

Dr. Domenica Capezzerà

Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letta l'istanza depositata in data 16.6.2015 da CERAMICHE CARCHIA volta a promuovere la dichiarazione di fallimento di PEGASO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Napoli, Via Petrarca, n. 35 (C.F. 01740760689);

convocati davanti al giudice appositamente delegato richiedenti e debitrice;

acquisite informazioni a mezzo della cancelleria esecuzioni, C.C.I.A.A. e Agenzia del Territorio ;

udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

rilevato che all'udienza tenutasi davanti al giudice delegato per l'istruttoria, sono comparsi creditore e procuratori della parte e della debitrice;

considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara, posto che in caso di trasferimento della sede legale nell'anno anteriore al ricorso per il fallimento la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale opera con riguardo alla sede legale precedente (di provenienza) e non a quella successiva (di destinazione), sicché nei casi, come quello in esame, in cui la debitrice non fornisce la prova univoca e concreta (ma si limita ad affermazioni generiche, v. pag. 5 della memoria difensiva) che il centro di direzione e gestione dell'impresa societaria (Cass. n. 5391/2005; Cass. n. 3878/1996) sia a Napoli e che la sede di provenienza di Pescara costituiva solo una sede fittizia e formale (ex multis: Cass. n. 3878/1996; Cass. n. 4206/2003; Cass. n. 5391/2005; Cass. n. Cass. n. 11732/2006; Cass. n. 6677/2006; Trib. Mondovì 6.3.2008; Trib. S. Maria Capua Vetere 25.2.2005) la competenza va incardinata secondo il criterio legale indicato dall'art. 9, 2° c., l. fall.;

rilevato, inoltre, che nessun rilievo può avere ai fini della presente procedura la richiesta della debitrice di accesso al fondo vittime usura, posto che la sospensione che l'art. 20 l. n. 44 del 1999 ne farebbe conseguire, in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, riguarda esclusivamente la scadenza dei singoli crediti attinti dal reato denunciato e non pregiudica la doverosità del riscontro dell'insolvenza ai sensi dell'art. 5 l. fall., che attiene, invece, alla situazione generale dell'imprenditore, con riguardo alle risultanze

di altri inadempimenti o debiti (Cass. n. 20746 del 2014; Cass. n. 22756/012), sicché, nel caso in esame, l'eventuale ricorrenza dei presupposti della sospensione non determinerebbe la sospensione della procedura in oggetto, ma, al più, esclusivamente che l'accertamento dello stato di insolvenza non dovrebbe basarsi sui debiti della banca nei confronti della quale è stata presentata formale denuncia-querela di usura. Inoltre, vale la pena evidenziare che le moratorie previste dal quarto comma dell'art. 20 della L. n. 44 del 1999 sono inapplicabili al procedimento per la dichiarazione di fallimento. Infatti, come osservato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8432 del 2012, tale procedimento non è un procedimento esecutivo, né vi può essere assimilato, bensì un procedimento di cognizione, anche se avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'apertura di una procedura esecutiva concorsuale;

evidenziato che sussiste la legittimazione attiva del ricorrente CERAMICHE CARCHIA a domandare il fallimento della PEGASO COSTRUZIONI s.r.l., posto che anche il credito contestato può consentire al creditore di chiedere il fallimento del debitore; ciò in quanto il giudice fallimentare è chiamato ad un accertamento incidentale della sussistenza del credito (Cass. 24309 del 2011), potendosi ammettere financo la legittimazione del creditore del tutto privo di un titolo giudiziale esecutivo (si veda sul punto Trib. Monza 8.5.2012), stante la dizione letterale dell'art. 6 l. fall., che si limita a prevedere che il fallimento è dichiarato su ricorso "di uno o più creditori", senza richiedere altresì una particolare connotazione di prova del credito; atteso che, secondo valutazione sommaria a cui questo Giudice è chiamato, emerge la sussistenza del credito della ricorrente CERAMICHE CARCHIA nei confronti della debitrice, come risulta comprovato dalle numerose fatture depositate in atti (la cui eccezione sollevata dalla debitrice di mancata conformità agli originali va disattesa, stante la genericità), fatture sulla scorta delle quali veniva emanato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia, decreto ingiuntivo che, pur opposto, risulta per la minore cifra di euro 245.289,92 in un certo qual modo confermato dalla ordinanza emessa ex art. 186 ter c 648 c.p.c. dal Tribunale di Foggia nel giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo (ordinanza che viene fatta valere dal creditore, quale titolo esecutivo fondante la presente domanda di fallimento), così che può ritenersi che la contestazione del credito attenga, verosimilmente, al *quantum* dello stesso più che all' *an*;

rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall., che specie nel caso di credito contestato il Tribunale deve valutare con particolare attenzione il requisito dell'insolvenza, posto che il mancato pagamento di credito contestato potrebbe ricondursi alla volontaria inadempienza della debitrice più che al verificarsi di uno stato insolvenza;

evidenziato che nel caso in esame la creditrice ha fornito prova del proprio titolo spedito in formula esecutiva, titolo, peraltro, in virtù del quale la creditrice medesima ha proceduto a pignoramento presso terzi al quale è seguita la dichiarazione positiva di capienza del terzo pignorato, sicché potrebbe in astratto dubitarsi della sussistenza dello stato di insolvenza;

evidenziato, tuttavia che, come sottolineato dalla creditrice medesima, dai bilanci della debitrice risulta la sussistenza di debiti tributari consistenti (compresi tra i 200.000 e i 350.000 euro circa, si veda in particolare la situazione patrimoniale al 31.12.2014 dove risultano debiti tributari e verso l'Erario pari a circa per più di 500.000 euro);



atteso, inoltre, che dai bilanci si desumono perdite di esercizio di circa 80.000 euro sia al 31.12.2014 che al 30.6.2015, e che emerge la presenza di debiti rilevanti, anche nei confronti di istituti previdenziali (si veda la situazione patrimoniale al 31.12.2014, ove i debiti dell'Inps e quelli relativi alla previdenza e sicurezza sul lavoro si attestano superiori agli 800.000 euro) e che, al 30.6.2015, solo nei confronti dei fornitori i debiti raggiungono la soglia di 716.598 euro;

rilevato che nessuna rilevanza ai fini della insussistenza dell'insolvenza possono assumere i crediti di cui la debitrice si dichiara titolare, quale quello di euro 200.000 circa nei confronti di Ambrosio Anna e Casillo Gennaro (giusto decreto ingiuntivo del 6.5.2012) e quello asseritamente vantato nei confronti della Industrial Property Real Estate (mentre non vi è negli atti prova alcuna della ragione e, soprattutto, del momento del sorgere del credito che la debitrice sostiene di vantare nei confronti di Immobiliare s.r.l. per euro 1.276.442,15, così da consentire a questo Tribunale una sommaria valutazione della reale possibilità di soddisfo di tale credito), posto che si tratta di crediti in gran parte risalenti (anche al 2007) e ciò certamente non depone a favore della loro possibilità di recupero;

atteso che nemmeno l'attestazione SOA consente di poter dubitare dello stato di insolvenza, posto che la debitrice non dichiara neppure quando è stata rilasciata ed essa ha un valore di regola di cinque anni dal momento del rilascio, basandosi peraltro su documenti anteriori al rilascio;

evidenziato inoltre che il capitale sociale risulta essere di euro 50.000, cioè decisamente inferiore rispetto ai debiti;

atteso che la debitrice stessa conferma (con l'utilizzo di alcuni modelli matematici di rilevazione della crisi) l'importanza della crisi nella quale si trova ad operare (sostiene che il proprio valore di riferimento è di 2,89, laddove al punto 1,8 inizia la crisi ed al punto 3 l'insolvenza), sicché ella stessa conferma che la propria situazione, anche secondo il modello matematico prescelto, si assesta in prossimità dell'insolvenza, facendo così seriamente dubitare della circostanza per cui la crisi è meramente temporanea;

considerato che la società non ha beni immobili (v. informazioni in atti Agenzia delle entrate) e i diritti immobiliari di cui alle note di trascrizioni in atti (diritti di servitù di elettrodotto) certamente non consentono il soddisfo delle cospicue pretese creditorie;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della società debitrice e la sua qualità di imprenditore soggetto a fallimento, trattandosi di società che svolge attività di edilizia per la costruzione e la manutenzione di immobili, e che pertanto ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1, 1° c., L. Fall.;

considerato che l'art. 1, 2° c., L. Fall., aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti e che non risulta dimostrata la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal comma secondo della medesima norma, al contrario risulta provato dai bilanci depositati dalla debitrice un attivo patrimoniale pari ad euro 1.773.224 (per il 2012), euro 2.520.095 (per il 2013) ed euro 2.419.617,38 (per il 2014); nonché un passivo patrimoniale pari ad euro 1.773.224 (per il 2012), euro 2.520.095 (per il 2013) ed euro 2.502.669,24 (per il 2014); infine, ricavi pari a



euro 128.602 (per il 2012), euro 67.721 (per il 2013) e perdite di esercizio pari a circa 83.000 euro (per il 2014).

considerato pertanto che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarli; ritenuto, infine, che i debiti scaduti e non pagati dalla debitrice - come risultanti dagli atti - eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L. Fall.;

P.Q.M.

DICHIARA

il fallimento di PEGASO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Napoli, Via Petrarca, n. 35 (C.F. 01740760689);

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Anna Fortieri e Curatore l'avv. ^{Anna} Chiara Marrollo con studio in Pescara alla via ^{ben} Mazzarino n. 8 nominato alla luce delle risultanze dei rapporti informativi di cui all'art. 33 quinto comma l.f. depositati nelle precedenti procedure fallimentari curate dal medesimo professionista

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

FISSA

il giorno 14.1.2016 ore 12,00, ore per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'apposita stanza posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

ASSEGNA


ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a **trenta giorni prima** della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o di rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza

del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22.10.2015.

Il Giudice est
Dott.ssa  Capozzera

Il Presidente
Dott.  Angelo Bozza

Depositato in Cancelleria
il - 2 NOV. 2015


Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Lucia Di Rapo